Addì, 10 maggio 1989

Tra

la FIAT S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

FIOM - FIM - UILM Nazionali

Si è stipulato il seguente accordo.

Premessa

In coerenza con i principi di cui all'accordo del 18/7/1988 e a conferma degli orientamenti espressi durante l'incontro presso il Ministero del Lavoro del 18/1/1989, le parti si sono incontrate per un riesame dei rapporti fra loro intercorrenti ai vari livelli.
In questo senso le parti convengono che, in questa fase tale riesame debba essere particolarmente teso alla migliore comprensione dei loro rapporti e che nel rispetto dei ruoli, delle funzioni, e dei compiti propri, si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili nell'ambito delle rispettive prerogative e rappresentanze di interesse.

In questa prospettiva le parti ribadiscono la propria intenzione di sviluppare un sistema di relazioni industriali teso a ridurre le occasioni conflittuali e ad ampliare i momenti e le sedi di dialogo fra Azienda e Sindacato,allo scopo di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Esse convengono pertanto sulla esigenza di individuare un metodo per stabilizzare e dare continuità ai rapporti sindacali, prevedendo momenti di incontro periodico non negoziale per un esame sistematico della situazione sindacale in Azienda e l'approfondimento degli eventuali problemi emergenti; fermo restando che l'eventuale e possibile evoluzione delle attuali regole e sistemi contrattuali vigenti attiene invece alle diverse scadenze contrattuali che normano i rapporti reciproci.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra le parti concordano altresì sull'opportunità di:

- riattivare, ove occorra, le strutture e gli strumenti già previsti nei vigenti accordi aziendali;
- considerare il metodo di lavoro introdotto con le Commissioni paritetiche istituite con l'accordo 18/7/1988 la forma più idonea all'acquisizione di elementi di conoscenza comuni, al confronto dei reciproci

punti di vista all'individuazione delle condizioni per possibili interventi;

individuare alcune specifiche iniziative ed informative, di seguito indicate, affinchè le organizzazioni sindacali possano acquisire le conoscenze necessarie al loro sviluppo organizzativo.

1. Rapporti sindacali

Le parti confermano che i sistemi contrattuali e gli accordi vigenti in Azienda sono ancora attuali e validi dal punto di vista dell'applicazione e degli strumenti offerti.

In particolare confermano il sistema di "comitati" di cui all'accordo 5/8/1971 e seguenti.

Inoltre, ferme restando le competenze specifiche dei comitati e degli altri livelli sindacali, le parti concordano di effettuare, a livello di stabilimento, incontri tra una delegazione delle RSA all'uopo designate, e la Direzione, con periodicità almeno trimestrale. In tali incontri si prenderanno in esame le situazioni attinenti ai rapporti sindacali di stabilimento allo scopo di un loro corretto e agevole svolgimento.

Al fine, di effettuare, una comuna ricognizione e valutazione dello andamento complessivo dei rapporti sindacali ai vari livelli, si terranno, di norma, con cadenza annuale, incontri tra le parti stipulanti il presente accordo.

A richiesta di una delle parti tale valutazione potrà essere effettuata a livello dei settori di cui al campo di applicazione.

2. <u>Commissioni paritetiche di studio</u>

Le parti sottolineano l'importanza attribuita alle commissioni di studio previste dall'accordo 18/7/88 in materia di Ambiente ed igiene del lavoro e di Previdenza e Assistenza e pertanto convengono sulla necessità di attivare tali commissioni. A tal fine, le parti stabiliscono che i primi incontri dovranno aver luogo entro 30 giorni dal presente accordo e si impegnano ad un lavoro comune in tempi ravvicinati secondo le indicazioni e sui temi definiti nell'accordo 18/7/88.

3. Iscritti al sindacato

Entro il mese di marzo di ogni anno le Aziende di cui al presente accordo, per il tramite delle Associazioni territoriali imprenditoriali, forniranno a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo l'elenco nominativo (distinto tra operai, intermedi, impiegati) dei lavoratori che al mese di gennaio risultino ad essa iscritti, con l'indicazione della categoria contrattuale e della società/stabilimento di appartenenza.

Oltre all'elenco relativo ai propri iscritti, verrà consegnata copia dell'elenco nominativo dei lavoratori con delega F.L.M., che non abbiano ancora indicato l'organizzazione destinataria della quota associativa.

Eventuali variazioni nominative rispetto all'elenco fornito saranno comunicate con le stesse modalità e con cadenza mensile.

Le Aziende interessate forniranno tramite l'Associazione territoriale di Torino alle OO.SS. Nazionali l'elenco riepilogativo complessivo aggregato degli iscritti.

Dati i tempi tecnici richiesti dalla predisposizione delle necessarie procedure operative meccanografiche, la prima comunicazione verrà effettuata nel mese di luglio 1989.

Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore da una Società ad altra del Gruppo, sempre che il rapporto di lavoro continui ad essere regolato dallo stesso contratto collettivo di categoria, la Società di destinazione continuerà ad operare la trattenuta sindacale, sulla base delle quote in atto localmente, salvo espressa revoca della delega da parte del lavoratore.

Nota

Le parti si incontreranno entro il mese di Novembre 1989 per una valutazione della funzionalità del sistema sopra indicato.
In quella occasione le parti esamineranno altresì la possibilità di ottenere il massimo di uniformità circa le forme di comunicazioni sopra indicate.

4. Permessi sindacali retribuiti

Le parti si danno atto che tutto ciò che attiene la materia dei permessi sindacali retribuiti continua ad essere regolamentato secondo quanto previsto dalla legge 20/5/1970 n. 300, dalle norme contrattuali e dagli accordi aziendali vigenti (5.8.71 e seguenti).

Al fine di consentire una verifica periodica dell'utilizzo del monte ore dei permessi sindacali retribuiti da parte dei Rappresentanti Sindacali Aziendali e degli Esperti, le società cui si applica il presente accordo forniranno mensilmente alle OO.SS. interessate il prospetto riepilogativo progressivo individuale delle ore di permesso sindacale retribuito fruite dai Rappresentanti Sindacali Aziendali ed Esperti. I dati saranno forniti tramite l'Associazione industriale competente per territorio con il grado di aggiornamento consentito dai tempi di contabilizzazione. Ciò significa ad esempio che nel mese di marzo verranno consegnati i dati riferiti al primo mese dell'anno.

Dati i tempi tecnici richiesti dalla predisposizione della procedura operativa meccanografica, la prima comunicazione in merito verrà effettuata entro i primi giorni del mese di settembre con la consegna del prospetto riepilogativo dei permessi

complessivamente fruiti a livello individuale dall'inizio dell'anno a tutto il mese di giugno.

Le parti riconoscono inoltre la necessità che la facoltà di nomina di lavoratori a membri degli organi direttivi delle OO.SS., ai vari livelli, venga utilizzata in termini quantitativi congrui rispettando, in questo, gli intendimenti di legge e di contratto affinché ciò non divenga strumento anomalo di concessione di permessi retribuiti.

Pertanto le OO.SS nell'individuare i membri di tali organismi provvederanno ad effettuare le relative nomine in modo coerente rispetto alle dimensioni delle aziende e equilibrato rispetto alla dislocazione delle aziende stesse nel territorio.

4.1 Sperimentazione di un sistema di verifica della fruizione dei permessi sindacali retribuiti

Per quanto riguarda gli stabilimenti delle Società del Gruppo situati nell'area piemontese, l'azienda prende atto della volontà espressa dalle OO.SS. in merito all'istituzione, in via sperimentale, di un sistema di controllo del consumo dei permessi sindacali retribuiti, che prevede la assegnazione ai rappresentanti sindacali aziendali e agli esperti di tagliandi da utilizzare per la fruizione dei permessi stessi.

Per la nuova procedura è prevista una sperimentazione per l'anno 1989; le parti entro il mese di novembre si riservano di valutarne autonomamente l'efficacia e il funzionamento. Tale sistema, sperimentale per il 1989, è da ritenersi sostitutivo delle procedure di comunicazione previste nel punto 4. del presente accordo.

Resta inteso che nel periodo di sperimentazione continueranno comunque ad aver valore gli accordi esistenti e le prassi in atto relativamente alla contabilizzazione e concessione dei permessi sindacali retribuiti.

5. <u>Trasmissione delle informazioni sugli iscritti e sull'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti.</u>

L'Azienda, sempre che ciò non comporti oneri aggiuntivi e ove sia compatibile, si dichiara disponibile a fornire l'informazione periodica sugli iscritti e sull'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti, anche attraverso supporti magnetici/meccanografici.

Da parte loro le OO.SS. si fanno carico della soluzione degli eventuali problemi derivanti da incompatibilità parziali o totali dei supporti di cui sopra con i mezzi da esse impiegati.

6. Regolamentazione dell'uso degli audiovisivi durante l'esercizio del diritto di assemblea

Visto l'interesse sempre maggiore verso forme di comunicazione che utilizzino strumenti audiovisivi e preso atto della volontà espressa dalle OO.SS. di farne uso durante lo svolgimento delle assemblee regolate dall'art. 20 L. 300/1970 e art. 1 Disciplina gen. sez. II CCNL 1987, si conviene, anche ai sensi del quarto comma dell'art. 20 L. 300/1970, di disciplinare come segue le modalità di utilizzo di questi strumenti durante le assemblee.

Premesso che sarà cura delle OO.SS. fornire gli strumenti operativi e tutto quanto altro necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi, si precisa che:

- la richiesta di avvalersi di tali materiali dovrà essere inoltrata dalle OO.SS. all'Azienda almeno 6 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea;
- l'Azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere visione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare;
- qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza alle materie previste dalla Legge 300/1970;

non sono consentite proiezioni di programmi in diretta, o comunque registrati da canali televisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, ne' riprese filmate all'interno dell'azienda;

. sarà cura delle OO.SS, al termine dell'assemblea, riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall'azienda.

I mezzi audiovisivi utilizzati dovranno essere adeguati e compatibili con i locali già ritenuti idonei, in relazione ai disposti legislativi e contrattuali, per l'esercizio del diritto di assemblea.

Le OO.SS., sono tenute a rispettare le norme di sicurezza relative all'ambiente e all'utilizzo degli strumenti di proiezione.

Le OO.SS. e i loro rappresentanti si assumono la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'Azienda.

7. Formazione delle strutture sindacali aziendali

Le parti convengono sull'opportunità che le strutture sindacali in azienda acquisiscano una più ampia formazione su alcune tematiche di carattere economico del sistema impresa: convengono pertanto di programmare interventi informativi, destinati in modo esclusivo a rappresentanti sindacali aziendali e esperti. Per la realizzazione di tale obiettivo le parti concordano di costituire una commissione mista composta da ..6. rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da ..6. rappresentanti della direzione aziendale, con il compito di individuare i contenuti dell'attività formativa e le modalità del suo svolgimento, avendo fin d'ora presente che l'area di interesse è definita nell'ambito dell'economia di impresa (a titolo esemplificativo: lettura dei bilanci, principi di marketing, rapporti col mercato, concetto di qualità globale, ecc.).

Al termine dei suoi lavori, comunque entro 4 mesi dal suo insediamento, la commissione presenterà le proprie conclusioni alle parti.

Le modalità attuative degli interventi formativi individuati dalla commissione verranno comunque definite dalle parti in un apposito incontro che avrà luogo successivamente alla presentazione dei risultati della commissione.

8. Aumenti di merito

Fermo restando gli accordi 9/3/1974 e 7/7/1977 l'Azienda fornirà annualmente alle Organizzazioni Sindacali dati statistici degli importi medi di aumento di merito risultanti al mese di maggio di ogni anno.

Tali dati forniti a livello aggregato per l'insieme delle società di cui si applica il presente accordo, nonchè distintamente per il settore Auto (comprensivo di Alfa Lancia), Fiat capogruppo e Società a questa collegate e per le società IVECO Fiat (comprensive di Carrelli Elevatori), Teksid (comprensive di Getti speciali), Geotech, Aviazione, Ferroviaria, con le seguenti specificazioni per categoria e qualifica contrattuale:

. numero dei lavoratori dipendenti;

. importi medi di aumento;

. numero e percentuale dei lavoratori che risultino senza aumento di merito;

. numero e percentuale dei lavoratori che risultino con un aumento di importo inferiore al valore medio della categoria e qualifica di appartenenza.

. numero e percentuale dei lavoratori che risultino con un aumento di importo superiore al valore medio della categoria e qualifica di appartenenza.

Data la riservatezza delle informazioni di cui sopra la diffusione e l'uso di esse da parte delle OO.SS. è consentito nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2105 c.c.

9. <u>Informazioni su straordinari</u>

Le parti sottolineano l'opportunità di dar corso ad una tempestiva e puntuale comunicazione sulle ore di lavoro straordinario, nei termini e nei modi previsti in materia dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

10. <u>Utilizzo arredi tecnici d'ufficio nei locali destinati alle R.S.A</u>

In relazione alla richiesta avanzata dalle OO.SS. in merito alla possibilità di disporre, all'interno dei locali destinati alle R.S.A. ex art. 27 L 300/1970, di macchine da scrivere elettroniche e fotocopiatrici, le parti convengono quanto segue.

Le OO.SS avranno cura di procurarsi tali macchinari e quant'altro possa essere necessario al suo utilizzo, pertanto il costo di tutto ciò sarà interamente a loro carico.

L'autorizzazione all'introduzione dei macchinari.

nei locali destinati alle R.S.A situati all'interno degli stabilimenti, dovrà essere richiesta con un preavviso di 15 giorni al Responsabile del Personale competente per l'area interessata.

Tenuto conto della molteplicità degli usi cui possono essere adibiti i macchinari di cui sopra, sono comunque da considerare non consentiti quelli che possano arrecare pregiudizio all'Azienda.

La responsabilità per l'utilizzo, la manutenzione, il rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, e la custodia di tale macchinario è interamente a carico dei rappresentanti sindacali aziendali interessanti e delle OO.SS, che esonerano completamente da ciò l'Azienda.

Nota a verbale

I contenuti del seguente accordo costituiscono principi ispiratori a cui le parti potranno far riferimento per addivenire ad analoghe intese per altre Società del Gruppo.

Campo di Applicazione

Il seguente accordo si applica alle seguenti società:

FIAT S.P.A., FIAT AUTO , ALFA LANCIA INDUSTRIALE (in quanto compatibile), SOMEPRA SPICA (in quanto compatibile), IVECO, CARRELLI ELEVATORI, TEKSID, GETTI SPECIALI, GEOTECH, FERROVIARIA, AVIAZIONE, C.R.F., COMIND SUD ENGINEERING, ALTECNA.